

I.I.S. S.Mottura CU. A1BC53B



Prot. N. 0009071/2023 del 09/10/2023 - In Uscita

**Ai Sig.ri Genitori
A tutti i Docenti
Al personale ATA
All'Albo d'Istituto
Al DSGA
Albo/Sito WEB**

OGGETTO: DECRETO INDIZIONE ELEZIONI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO TRIENNIO 2023-2026

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- VISTO** il Testo Unico approvato con il Decreto Legislativo 297/1994, parte I - Titolo I, concernente le norme sulla istituzione degli organi collegiali della scuola;
- VISTA** l'O.M. n. 215/1991 e successive modifiche ed integrazioni concernente le norme sulla elezione del consiglio di istituto;
- VISTA** la C.M. prot. n. 29795 del 11/09/2023 concernente le Elezioni degli Organi Collegiali della Scuola per l'anno scolastico 2023/2024;
- VISTA** La Circolare dell'USR Sicilia n. 19 del 27 settembre 2023 con la quale viene fissata la data delle votazioni per il rinnovo dei consigli di circolo o di istituto scaduti per decorso triennio.

INDICE

a norma dell'art.2 dell'O.M. n.215 del 15.07.1991, per i giorni domenica 19 e lunedì 20 del mese di novembre 2023 le elezioni per la Costituzione del Consiglio di Istituto che dovrà durare in carica per il triennio 2023/2026, ai sensi del decimo comma dell'art.8 del D. L.vo n.297/94.

Le votazioni avranno luogo dalle ore 08.00 alle ore 12.00 del giorno di domenica 19 novembre 2023 e dalle ore 08.00 alle ore 13.30 del giorno di lunedì 20 novembre 2023 presso la sede centrale dell'I.I.S.S. "Sebastiano Mottura" viale della Regione n° 71 di Caltanissetta.

I Componenti del Consiglio d'Istituto

Ai sensi dell'art. 6 dell'O.M. 215 del 15 luglio 1991 e dell'art. 8 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n.297 il consiglio d'istituto della nostra scuola, con popolazione scolastica superiore a 500 alunni è costituito da 19 membri, così suddivisi:

- Il Dirigente scolastico, quale membro di diritto;
- N. 8 rappresentanti del personale docente;
- N. 4 rappresentanti dei genitori delle studentesse e degli studenti;
- N. 4 rappresentanti delle studentesse e degli studenti;
- N. 2 rappresentanti del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario;

Elettorato attivo e passivo componente genitori e alunni

I genitori degli allievi partecipano all'elezione di quattro loro rappresentanti.

Tutte le studentesse e tutti gli studenti partecipano all'elezione di quattro loro rappresentanti.

L'elettorato attivo e passivo per le elezioni dei rappresentanti delle studentesse e degli studenti spetta a tutti gli allievi frequentati il nostro Istituto.

L'elettorato attivo e passivo per le elezioni dei rappresentanti dei genitori spetta a entrambi i genitori o a coloro che ne fanno legalmente le veci, intendendosi come tali le sole persone fisiche alle quali siano attribuiti, con provvedimento dell'autorità giudiziaria, poteri tutelari, ai sensi dell'art. 348 del codice civile.

Sono escluse, pertanto, le persone giuridiche, in quanto, ai sensi dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, il voto è personale.

Non spetta l'elettorato attivo e passivo al genitore che ha perso la potestà sul minore.

Elettorato attivo e passivo componente docenti

Il personale docente a tempo indeterminato o determinato con contratto sino al termine delle lezioni (30/06) ovvero dell'anno scolastico (31/08) partecipa **all'elezione di otto rappresentanti**.

I docenti a tempo indeterminato (compresi i docenti utilizzati o in assegnazione provvisoria nella scuola in cui prestano servizio) e a tempo determinato (compresi i docenti di Religione Cattolica) con contratto di lavoro sino al termine delle attività didattiche (30/06) o dell'anno scolastico (31/08) hanno diritto all'elettorato attivo e passivo.

I docenti in servizio in più istituti esercitano l'elettorato attivo e passivo per l'elezione degli organi collegiali di tutti gli istituti in cui prestano servizio.

I docenti in assegnazione provvisoria esercitano l'elettorato attivo e passivo per l'elezione di tutti gli organi collegiali del circolo o istituto in cui prestano servizio.

I docenti non di ruolo supplenti temporanei non hanno diritto all'elettorato attivo e passivo.

Elettorato attivo e passivo componente ATA

Il personale amministrativo, tecnico e ausiliario partecipa **all'elezione di due rappresentanti**.

L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti del personale A.T.A. nel consiglio d'istituto spetta al personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato e determinato sino al 31/08 o al termine delle attività didattiche (30/06).

Il personale ATA assente per qualsiasi legittimo motivo di servizio, esercita l'elettorato attivo e passivo per tutti gli organi collegiali della scuola. Ciò si applica anche al personale assente dal servizio per motivi sindacali o perché membro del Consiglio Nazionale della pubblica istruzione.

Il personale A.T.A. supplente temporaneo non ha diritto all'elettorato attivo e passivo.

Incompatibilità e condizioni di ineleggibilità

Il personale sospeso dal servizio a seguito di procedimento penale o disciplinare, o che si trovi sospeso in via cautelare in attesa di procedimento penale o disciplinare, non può esercitare in alcun caso l'elettorato attivo e passivo.

Gli elettori che facciano parte di più componenti (es. docente genitore di un alunno) esercitano l'elettorato attivo e passivo per tutte le componenti a cui partecipano.

Gli elettori suddetti che siano stati eletti in rappresentanza di più componenti nello stesso organo collegiale, devono optare per una delle rappresentanze.

Il candidato eletto in più consigli di circolo e d'istituto anche se per la stessa componente non deve presentare opzione e fa parte di entrambi i consigli.

La commissione elettorale (art. 24 OM 215/1991)

La Commissione Elettorale viene nominata dal Dirigente Scolastico entro il 45° giorno antecedente la data delle votazioni ed è **costituita da 5 membri**, dei quali **2 docenti, 1 genitore, 1 studente e 1 A.T.A.**

È presieduta da uno dei suoi membri eletto a maggioranza dai suoi componenti, nella prima seduta di insediamento. Le funzioni di segretario sono svolte da uno dei membri designati dal presidente.

Delibera a maggioranza, con la presenza di almeno 3 dei 5 membri presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente. Dura in carica per due anni, con possibilità di estensione della nomina al biennio successivo.

I membri della commissione elettorale inclusi nelle liste dei candidati devono essere sostituiti.

Presentazioni delle liste dei candidati (art. 32 OM 215/1991)

Ciascuna lista deve essere contraddistinta da un motto indicato dai presentatori. Deve essere presentata, a pena di esclusione, entro i termini sopra indicati e sarà censita e individuata, a cura della Commissione elettorale, con un numero romano progressivo riflettente l'ordine di presentazione alla Commissione elettorale medesima. Con tale ordine sarà indicata, poi, nella relativa scheda elettorale. Ogni lista, per ciascuna componente, può comprendere il seguente numero di candidati:

- ✓ per la Componente Docenti, ogni lista può contenere massimo 16 candidati e va sottoscritta da almeno 15 elettori;
- ✓ per la Componente Genitori, ogni lista può contenere massimo 8 candidati e va sottoscritta da almeno 20 elettori;
- ✓ per la Componente Alunni, ogni lista può contenere massimo 8 candidati e va sottoscritta da almeno 20 elettori;
- ✓ per la Componente Personale ATA, ogni lista può contenere massimo 4 candidati e va sottoscritta da almeno 4 elettori.

Le liste dei candidati devono essere presentate personalmente da uno dei firmatari, alla Segreteria della Commissione elettorale (presso l'Ufficio di segreteria dell'Istituto) nelle ore d'ufficio. Le liste devono essere corredate della dichiarazione di accettazione della candidatura da parte dei candidati che devono, tra l'altro,

dichiarare che non fanno parte né intendono far parte di altre liste della medesima componente e per lo stesso Consiglio di Istituto. Le firme dei candidati accettanti e quelle dei presentatori devono essere autenticate dal Dirigente Scolastico o dal Sindaco o suo delegato oppure dal Segretario Comunale o da un Notaio. Occorre un documento valido di riconoscimento. Successivamente alla presentazione delle liste, non è consentita la rinuncia alla candidatura. È consentito, invece, all'eletto di rinunciare alla nomina. Nessun elettore può concorrere alla presentazione di più di una lista. Nessun candidato può essere incluso in più liste della medesima componente. Nessun candidato può presentare alcuna lista. Nessun componente della Commissione elettorale può essere candidato di alcuna lista. L'illustrazione dei programmi può avvenire solo a cura dei presentatori di lista, dei candidati, delle organizzazioni sindacali, delle associazioni dei genitori e professionali e solo per le rispettive categorie. Nelle Scuole sono disponibili spazi per l'affissione dei programmi elettorali ed è consentita la distribuzione di scritti relativi ai programmi, avendo cura di non disturbare il normale svolgimento delle attività didattiche. Le richieste per le riunioni nelle scuole in orario extrascolastico vanno presentate al Dirigente Scolastico almeno 10 giorni prima della data prevista per le elezioni. Sull'apposita scheda, contenente i numeri romani attribuiti nell'ordine a ciascuna lista presentata, i relativi motti e i nominativi dei candidati, il voto va espresso mediante la apposizione di una croce sul numero romano relativo al motto prescelto e di un'altra croce sul numero arabo indicante il candidato appartenente alla medesima lista.

Votazioni (art. 40 OM 215/1991)

Gli elettori votano, nei giorni stabiliti, previa identificazione mediante valido documento di riconoscimento, ovvero, mediante riconoscimento personale da parte dei componenti del seggio o di un altro elettore dello stesso seggio, con verbalizzazione sottoscritta (in tali due ultimi casi) da tutti i componenti presenti.

Prima di ricevere la scheda gli elettori appongono la propria firma leggibile sugli elenchi, accanto al proprio nominativo. Nei locali delle votazioni deve essere individuato uno spazio riservato alle operazioni di voto, realizzato mediante due tavoli ubicati ai lati opposti della stanza, alle spalle dei componenti del seggio, per assicurare la segretezza del voto. Sul tavolo dei componenti del seggio dovranno essere posate tante urne quante sono le componenti da eleggere, in cui gli elettori, a voto effettuato, depositeranno le schede ripiegate. Nello spazio riservato al pubblico devono essere affisse le liste dei candidati.

Il voto deve essere espresso personalmente e mai per delega, secondo le seguenti modalità:

1. il voto viene espresso apponendo una croce sul numero romano della lista prescelta;
2. le preferenze vanno indicate apponendo una croce nella casella accanto al nominativo prestampato del candidato;
3. **il numero di preferenze esprimibili per le componenti genitori, studenti e docenti nel Consiglio d'Istituto è uguale a due, per il personale ATA è esprimibile una sola preferenza;**
4. Si precisa che deve essere votata una sola lista e le preferenze devono essere date ai candidati della medesima lista;
5. I genitori di più alunni iscritti a diverse classi della stessa scuola votano una sola volta. Gli elettori che per gravi impedimenti fisici non possono esprimere direttamente il proprio voto, possono

essere assistiti durante le operazioni da un elettore della propria famiglia o da un altro elettore della scuola, da loro scelto come accompagnatore. Tale evenienza deve essere sinteticamente citata nel verbale delle operazioni di voto.

Alle ore 8:00 dei due giorni dedicati alle operazioni di voto il presidente apre il seggio, chiamando a farne parte gli elettori.

Se il presidente è assente viene sostituito dallo scrutatore più anziano presente, il quale può riservarsi di chiamare un elettore a svolgere le funzioni di scrutatore, nel caso ne ravvisi la necessità. In modo analogo procede il presidente in caso di assenza degli scrutatori. Nel caso in cui non sia possibile nominare figure sostitutive degli assenti, il seggio si insedia ugualmente con i componenti presenti.

Di tutte le operazioni viene redatto verbale in duplice originale, sottoscritto da tutti i componenti presenti.

Calendario delle operazioni

O. M. 215/1991	Adempimento	Scadenza Prima della data delle elezioni	Data scadenza per elezioni 2023
Art. 24	Il Dirigente Scolastico nomina la Commissione Elettorale (CE)	Non oltre il 45° giorno	4 ottobre 2023
Art. 27	Il DS comunica alla CE i nominativi degli elettori distinti per componente e per seggio.	35° giorno antecedente la data delle votazioni	15 ottobre 2023* preferibilmente entro il 13 ottobre 2023
Art. 37	Comunica le sedi dei seggi alla Commissione Elettorale	35° giorno antecedente la data delle votazioni	15 ottobre 2023* preferibilmente entro il 13 ottobre 2023
Art. 27	La CE deposita presso la segreteria scolastica gli elenchi degli elettori, distinti per componente, e le sedi dei seggi per la contestuale pubblicazione all'Albo della sede scolastica e all'Albo on line	25° giorno antecedente la data delle votazioni	25 ottobre 2023
Art. 32 come modificato O. M. 293/96	Il primo firmatario di ogni lista presenta la lista alla segreteria	Dalle ore 9.00 del 20° giorno alle ore 12.00 del 15° giorno	Dal 30 ottobre 2023 al 4 novembre 2023
Art. 33	Commissione elettorale cura l'affissione delle liste	Dopo le ore 12.00 del 15° giorno	4 novembre 2023
Art. 34	Commissione elettorale invita a regolarizzare le liste	Non oltre 3 giorni dopo l'affissione	7 novembre 2023
Art. 28	Gli elettori possono ricorrere avverso l'erronea compilazione degli elenchi	Entro 5 giorni dalla data di avviso all'albo	9 novembre 2023

Art. 38	DS nomina componenti seggi elettorali su designazione della Commissione elettorale	Entro 5 giorni antecedenti le elezioni	14 novembre 2023
Art. 34	Commissione elettorale invia elenchi elettori e liste candidati ai seggi elettorali	Entro 5 giorni antecedenti le elezioni	14 novembre 2023
Art. 35	Possono tenersi le riunioni per la presentazione dei candidati e dei programmi, dietro richiesta degli interessati. Sono messi a disposizione spazi per l'affissione dei programmi che possono essere pubblicizzati mediante diffusione di scritti nella scuola.	Fino al 2° giorno antecedente la data delle elezioni	17 novembre 2023
<p>VOTAZIONI</p> <p>Dalle ore 8.00 alle ore 12.00 del 19 novembre 2023 Dalle ore 8.00 alle ore 13.30 del 20 novembre 2023</p>			
Art. 43	I seggi effettueranno lo spoglio	Immediatamente dopo la chiusura delle votazioni	Dalle 13:30 di lunedì 20 novembre 2023
Art. 44 e art. 45	Il seggio elettorale n. 1 attribuisce i posti e proclama gli eletti mediante affissione all'albo	Entro 48 ore dalla conclusione delle operazioni di voto	Entro le 13:30 del 22 novembre 2023
Art. 46	Rappresentanti di lista o singoli candidati possono presentare ricorso	Entro 5 giorni dalla pubblicazione all'albo	Entro il 27 novembre 2023
Art. 46	Commissione elettorale decide in merito ai ricorsi	Entro i successivi 5 giorni	Entro il 2 dicembre 2023
Art. 47	Il DS (per delega permanente) predispone i dispositivi di nomina dei consiglieri (art.47 o.m.)	Dopo il ricevimento degli Atti da parte della Commissione elettorale	
Art. 46	Il DS dispone la prima convocazione del consiglio di istituto per l'insediamento	Non oltre il 20° giorno dalla proclamazione degli eletti	12 dicembre 2023

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Laura Zurli

Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs.82/2005 e ss.mm.ii.